

Milano, 14 dicembre 2021

Verbale relativo all'approfondimento della disciplina dei "Compensi professionali degli avvocati" (punto 7.4) prevista dalla Pre-intesa relativa al Contratto Integrativo aziendale sottoscritta in data 15.11.2021.

La Parte Pubblica e la Parte Sindacale si sono incontrate in data odierna per l'approfondimento della disciplina dei "Compensi professionali degli avvocati" (punto 7.4) prevista dalla Pre-intesa relativa al Contratto Integrativo aziendale sottoscritta in data 15.11.2021 .

Richiamata la disciplina di riferimento relativa al compensi professionali degli avvocati, in particolare:

- art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014;
- art. 45 C.C.N.L. 17.12.2020, Area Funzioni Locali
- l'Appendice n. 5 al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano;

Vista la Pre-intesa relativa al Contratto Integrativo Aziendale sottoscritta in data 15.11.2021;

Visto il parere n. 76 rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13.12.2021, avente ad oggetto "Parere in ordine alla Pre-intesa relativa al Contratto Integrativo del Personale appartenente all'Area Separata della Dirigenza", in cui lo stesso Collegio, effettuati i controlli di cui all'art. 40 bis comma 1 D. Lgs. 165/2001 nonché all'art. 8 CCNL 17.12.2020, evidenzia, per quanto riguarda la disciplina dei compensi professionali degli avvocati invita l'Ente "a rivedere all'art. 7.4 della pre-intesa la percentuale di riduzione non superiore al 5% in presenza di una negligente prestazione resa nella singola causaincrementando la suddetta misura percentuale ad un valore che rappresenti nel modo più consono ed adeguato la negligenza del legale"

Ritenuto di conformare la disciplina contenuta nell'art. 7.4 del CIA personale dirigente del Comune di Milano alle indicazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40bis D.lgs. 165/2001 e art. 8 C.C.N.L. 17.12.2020 Area Funzioni Locali, mediante l'innalzamento della percentuale di riduzione dei compensi in caso di prestazione negligente del legale;

A termine del confronto, le Parti

1. danno atto che, il punto 7.4 risulta riformulato con le modifiche riportate nell'allegato documento (all. 1) nel quale si prevede la riduzione al 20% del compenso in caso di prestazione negligente del legale.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

DIREL

FEDIR

7.4. Compensi professionali degli avvocati

1. Agli Avvocati dirigenti dell'Avvocatura Comunale sono attribuiti specifici compensi per le attività rese nell'ambito di assistenza e rappresentanza in giudizio a favore del Comune di Milano in misura comunque non superiore al trattamento economico complessivo annuo percepito e nel rispetto dei limiti retributivi annui previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il personale delle Amministrazioni Pubbliche.
2. I compensi di cui al presente articolo sono attribuiti esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e sono quantificati in base all'ordinamento interno vigente nell'Ente.
3. Le risorse quantificate confluiscono in un unico Fondo di Ente per l'Avvocatura Civica e la ripartizione avviene fra tutti i dirigenti dell'Avvocatura Civica con il ruolo di Avvocato, Avvocato Cassazionista, Avvocato Capo in modo tale che all'Avvocato Capo sia attribuito un compenso non superiore del 15% rispetto a quello previsto per l'Avvocato e all'Avvocato Cassazionista sia previsto un adeguato compenso intermedio.
4. La disciplina ordinamentale dell'Ente potrà prevedere delle maggiorazioni dei compensi di cui al comma precedente per i singoli Avvocati in presenza di specifiche situazioni, oggetto e complessità delle questioni giuridiche trattate, in misura comunque non superiore al 40%, nonché delle riduzioni in misura non superiore al 20% in presenza di una negligente prestazione resa nella singola causa.
5. Qualora la difesa avvenga in associazione con Avvocati esterni, i compensi a favore degli Avvocati dell'Avvocatura Comunale sono ridotti, secondo quanto definito nell'ordinamento interno all'Ente, in misura comunque non superiore al 50%. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato ad uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliatura della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la mera presenza alle udienze.
6. Agli Avvocati dirigenti dell'Avvocatura Comunale la retribuzione di risultato è ridotta in misura del 50%. All'Avvocato Capo e agli Avvocati dirigenti di Area si applica una riduzione del 40%. Qualora nel medesimo anno solare la somma dei compensi spettanti ai sensi del presente articolo e della retribuzione di risultato sia inferiore al valore potenziale di quest'ultima spettante all'Avvocato secondo la disciplina vigente nell'Ente per il restante personale dirigenziale, si procederà ad incrementare la quota di cui al primo periodo del presente comma sino a raggiungere il 100% della retribuzione di risultato potenziale spettante all'Avvocato. In ogni caso la retribuzione di risultato spettante in aggiunta ai compensi di cui al presente articolo, è soggetta a correlazione economica in funzione dei risultati della performance organizzativa e individuale conseguita dall'Avvocato dirigente secondo la disciplina vigente nell'Ente per il restante personale dirigenziale.
7. Le risorse che confluiscono al Fondo di Ente per l'Avvocatura Civica si intendono comprensive degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali dovuti, sia a carico degli Avvocati sia a carico dell'Amministrazione.

Condivisione Verbale del 14.12.2021
relativo all'approfondimento della disciplina dei "Compensi professionali degli avvocati" (punto 7.4)
prevista dalla Pre-intesa relativa al Contratto Integrativo aziendale sottoscritta in data 15.11.2021

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

FP CGIL

Vito Romito

Nunzio Dragonetti

CISL FP

Giovanni Campana

Amilcare Tosoni

UIL FPL

Gianluca Maritato

FEDIR

Samuel Dal Gesso

DIREL

Aldo Tritto